

DELIBERA N.92/09/CSP

Esposti dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella nei confronti della società Sky Italia S.r.l. (Emittente per la radiodiffusione televisiva "SkyTg24") per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 7 della delibera n.57/09/CSP recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009" ("SkyTg24")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 maggio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTO l'esposto dell'Onorevole Marco Pannella, in qualità di Presidente dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, e dell'Onorevole Marco Cappato, Deputato eletto nella Lista Bonino e candidato alle elezioni europee del 2009 nella Lista Marco Pannella, pervenuto in data 18 maggio 2009 (prot. n. 39129), con la quale si lamenta la presunta violazione da parte della società Sky Italia S.r.l. dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 7, della delibera n.57/09/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, in quanto, nel periodo compreso tra il 3 aprile e il 17 maggio 2009, nei telegiornali di SkyTg24, i soggetti politici PDL, PD, Italia dei Valori, UDC e Lega hanno avuto accesso numerose volte e con tempi di intervista lunghi, a differenza della Lista esponente, che è stata

costantemente marginalizzata, se non per alcuni periodi del tutto esclusa, dal telegiornale SkyTg24, nonostante le iniziative politiche di rilevanza nazionale ed internazionale assunte in tale periodo.

In particolare, si denuncia che alla lista esponente sono stati attribuiti, nel periodo dal 3 aprile all'8 maggio, solo i seguenti tempi di parola:

- SkyTg24: tutte le edizioni lo 0% (3-15 aprile 2009), lo 0,17% (16-28 aprile 2009), e lo 0% (29 aprile – 8 maggio 2009);

Anche nel periodo dal 9 al 17 maggio, il comportamento del telegiornale di SkyTg24 non si è discostato da quanto fatto in precedenza;

VISTA la nota in data 18 maggio 2009 (prot. n. 0039179) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società Sky Italia S.r.l., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "SkyTg24", le relative controdeduzioni in merito agli esposti pervenuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Sky Italia S.r.l., pervenuta in data 20 maggio 2009 (prot. n.0040066), nella quale la società ha eccepito quanto segue:

- Sky è un canale *all news* che diffonde tutto il giorno notizie e relativi approfondimenti, strettamente legati all'attualità della cronaca;
- riguardo alla pretesa violazione dell'articolo 7 della delibera Agcom n. 57/09/CSP, essa è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18 aprile 2009. Ne consegue che l'art. 7 della citata delibera non è applicabile a tutto il periodo intercorrente tra il 3 aprile e il 18 aprile 2009;
- la denuncia è improcedibile per il mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal fatto denunciato;
- l'asserita lesione derivante dal ridotto tempo di parola concesso agli esponenti radicali si pone in contrasto con la norma recata dall'articolo 1, comma 5, della legge 515/1993, come modificata dall'articolo 5 della legge 28 del 2000, secondo la quale durante il periodo elettorale la presenza dei soggetti politici nei notiziari deve essere legata all'esigenza di garantire la completezza e l'imparzialità dell'informazione; ne discende che il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto deve essere valutato esclusivamente in relazione a tale esigenza, con specifico riferimento ai fatti strettamente legati all'attualità della cronaca;
- la quasi totalità dei fatti su cui la lista esponente avrebbe voluto un più adeguato tempo di parola, rappresenta iniziative "autoreferenziali" della stessa Associazione; ma, in base ai principi costituzionali, le fasi della selezione della notizia e della valutazione della loro rilevanza ai fini dell'attualità della cronaca

rientrano nell' esclusiva responsabilità delle testate, ferma l'esigenza che su tali fatti sia garantita la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

- dai dati pubblicati nel sito dell'Autorità si evince che tutte le notizie e le iniziative richiamate dall'Associazione esponente, non sono state ritenute di attualità neanche dagli altri Tg nazionali;
- si segnala, inoltre, che non risulta considerata nell'esposto la trasmissione di "Caffè con..." del 27 aprile 2009, che ha avuto come ospite l'on. Bonino, senza contare gli inviti che Sky ha formulato alla stessa on. Bonino, che però li ha declinati in quanto impegnata fuori Italia;
- Sky è stato eletto anche quest'anno "Migliore Tg dell'Anno" proprio in considerazione del pluralismo, della completezza e dell'obiettività dell'informazione .

CONSIDERATO, quanto all'eccezione secondo la quale non può essere lamentata la violazione di una norma - art. 7 della delibera n. 57/09/CSP - entrata in vigore il 19 aprile 2009, con riferimento ad una fase temporale antecedente (quella dal 3 al 19 aprile) , si evidenzia che la legge n. 28 del 2000 stabilisce l'entrata in vigore della specifica disciplina in materia di "par condicio" dalla data di convocazione dei comizi elettorali che, nella specie, è avvenuta il 3 aprile 2009, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78, del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 2009 ;

CONSIDERATO, quanto all'eccezione sull' inammissibilità della segnalazione per tardività , che l'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP prevede che, relativamente ai programmi di informazione trasmessi dalle emittenti televisive nazionali, tra cui sono compresi anche i telegiornali, il rispetto delle condizioni ivi previste, tra cui quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità, che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Ai fini del riscontro di tali squilibri, l'Autorità effettua il monitoraggio dei programmi di informazione e pubblica i relativi dati con cadenza settimanale nel corso della campagna elettorale;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente alle edizioni del telegiornale Sky Tg 24, risulta che nel periodo oggetto dell'esposto (3 aprile – 17 maggio 2009) è stato rilevato un tempo di parola dei soggetti segnalanti di un minuto e ventotto secondi pari allo 0,21% del tempo complessivo di parola di tutti i soggetti politici;

RILEVATO che, in un quadro di valutazione comparativa dei tempi di parola fruiti da altre forze politiche, si rileva una specifica sottopresenza del soggetto politico esponente nei telegiornali di cui trattasi;

CONSIDERATO che il telegiornale “SkyTg24”, oggetto della segnalazione, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca e ricondotto sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, è un programma che per impostazione e realizzazione è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di par condicio;

RILEVATO che la specifica disciplina dei programmi di informazione per le elezioni europee del 2009, concernente le emittenti televisive private, è dettata, dall’articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP il quale prevede che “ *nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell’attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalla emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche*”;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo relativi alla competizione elettorale non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, specie quando in detti programmi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni o valutazioni politico-elettorali;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell’Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

RILEVATO che dall’inizio della campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (3 aprile 2009) fino al 17 maggio 2009, sono stati rilevati tempi di parola esigui del soggetto politico denunciante nel notiziario Sky Tg 24 , e, pertanto, si è determinato uno squilibrio informativo in danno del medesimo soggetto, non consentendo la rappresentazione delle proprie posizioni politiche;

CONSIDERATO, pertanto, che la società in questione non ha assicurato nei notiziari diffusi nel periodo oggetto della segnalazione, la presenza della lista denunciante sui temi della campagna elettorale, tale da garantire l’effettivo rispetto dei principi recati dall’articolo 5 della legge 28 del 2000 e dei criteri stabiliti dall’articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP, in particolare quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTO l'articolo 7 della citata delibera n. 57/09/CSP del 15 aprile 2009, il quale prevede al quinto comma che *“Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti”*;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28/00 e dalle relative disposizioni attuative relative alla campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA l'urgenza di provvedere al ripristino del tempo spettante al soggetto politico denunciante stante l'imminente conclusione della campagna elettorale ;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 26, comma 15, della delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino , relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla società Sky Italia Srl , con sede in Roma, Via Salaria, 1021 :

1. di trasmettere, nel notiziario “Sky Tg 24” a partire dalle prime edizioni utili e, comunque, entro quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con partecipazione del soggetto politico segnalante Lista Marco Pannella in misura adeguata al riequilibrio informativo ;
2. di rispettare, nel prosieguo della campagna elettorale, all'interno dei propri notiziari, nei confronti dell'esponente, i criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse –

Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 22 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola